ACCORDO QUADRO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente Accordo Quadro ha come obiettivo l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno delle Sale Bingo delle Società sotto citate che sottoscrivono il presente verbale, con il posizionamento delle telecamere all'interno e all'esterno delle stesse.

Si conviene, quindi, quanto segue,

In data 06 Dicembre 2018, alle ore 15:30 presso la "Federazione Nazionale Concessionari Bingo" – *FEDERBINGO* – Sita in Via Barberini 3 – 00187 Roma,

Tra

Casa sas di Polo E. & C. con sede legale in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV);

Milleuno Spa, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sedi operative in:

- Padova, Via Tiziano Aspetti 265/267 – 35134 Padova;
- Roma, Via della Serenissima 75 – 00198 Roma;
- Cesano Maderno (MB), Via Volta 36 – 20811 Cesano Maderno (MB);
- Centallo (CN), Regione Madonna dei Prati 285 – 12044 Centallo (CN);
- Zoppola (PN), Via Risera 3/6 – 33080 Zoppola (PN);
- Musile di Piave (VE), Via Triestina 23/A – 30024 Musile di Piave (VE);
- Modena, Via Ghiaroni 176 – 41100 Modena.

A.O.G. SrL, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sedi operative in:

- Roma, Via Gabriello Chiabrera 54/D – 00145 Roma;
- Roma, Via Piramide Cestia 5 – 00153 Roma;
- Milano, Via G. Whashington 97 – 20146 Milano;
- Milano, Via Lorenteggio 208 – 20147 Milano;
- Torino, Via Gaetano Donizetti 6 – 10126 Torino;
- Arezzo, Via N. Aretino 35 – 52100 Arezzo;
- Pavia, Via Necchi 2 – 27100 Pavia.

Bingo Amico SrL, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sedi in:

- Livorno, Via Puini 97 – 57128 Livorno;
- Treviso, Via Terraglio 156 – 31100 Treviso;
- Conegliano (TV), Via C. Colombo 70/B – 31015 Conegliano (TV);
- Lanciano (CH), Contrada Santa Calcagna 30 – 66020 Rocca San Giovanni (CH).

Invest Gaming SrL, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sedi in:

- Firenze, Via D. Giannotti 13 – 50126 Firenze;
- Piacenza, Via Trebbia 58/60/62 – 29121 Piacenza (PC);
- Trieste, Piazza Goldoni 1 – 34122 Trieste (TS);
- Mantova, Via Acerbi 37 – 46100 Mantova (MN);

Se.Di.L. SrL a Socio Unico, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sedi in:

- Verona, Via Basso Acquar 4 – 37135 Verona;
- Brescia, Via Tagliaferri 7/9 – 25126 Brescia;
- Loano (SV), Via Azzurri d'Italia 2 – 17025 Loano;

Duemilauno Bingo SrL, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sede operativa in:

- Rimini, Via Flaminia 23 – 47900 Rimini (RN);

Bingofidenza SrL, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sede operativa in:

- Fidenza (PR), Via Berenini 77 – 43036 Fidenza;
- Verona, Via Golosine 2A/2B – 37136 Verona.

Europrint SrL a Socio Unico, con sede legale e amministrativa in Via Antonio Gramsci 4 – 31055 Quinto di Treviso (TV) e sede operativa in:

- Legnano (MI), Via Alberto da Giussano 14/16 – 20025 Legnano;
- Sirmione (BS), Via Mezzarona 15 – 25019 Sirmione (BS);

Flash SrL, con sede legale e amministrativa in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV) e sede operativa in:

- Grosseto, Via del Sabotino 13 – 58100 Grosseto.

Beach & Beach SrL, con sede legale e amministrativa in Viale d'Annunzio 70 – 47838 Riccione e sede operativa in:

- Riccione, Viale d'Annunzio 70 – 47838 Riccione

Bingo King SrL, con sede legale e amministrativa in Piazza Dante 43/R – 16126 Genova e sedi operative in:

- Genova, Piazza Dante 43/R – 16121 Genova;
- Jesolo, Via A. Bafile 402 – 30016 Jesolo;

(d'ora innanzi "le Società")

Tutte le Società sopracitate sono rappresentate dal Rag. *Falcaro Massimo*, Consulente del Lavoro in Venezia, giusta delega delle stesse.

E

L'OO.SS. *FILCAMS CGIL*, rappresentata dal Sig. De Zolt Luca;

L'OO.SS. *FISASCAT CISL*, rappresentata dal Sig. Ceotto Mirco;

L'OO.SS. *UILTUCS UIL*, rappresentata dal Sig. Fargnoli Emilio;

(d'ora innanzi "le OO.SS.);

Premesso che

1. l'articolo 4, comma 1 della legge 300 / 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n.151, stabilisce che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza

sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di unità produttive ubicate in diverse provincie della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

2. la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 300/1970 e dal regolamento 2016/679 UE, intende far uso di impianti di videosorveglianza all'esterno e all'interno delle Sale Bingo dislocate sul territorio nazionale, concordando l'installazione con le OO.SS. Nazionali e, quindi, con le R.S.A / R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, come previsto dalle normative di legge;
3. la finalità dell'utilizzo di detti impianti è di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno delle Sale Bingo, nonché, aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale e di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza;
4. ai fini del presente Verbale di accordo, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

tutto ciò premesso, le parti convengono che:

Oggetto del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento ai sensi del presente verbale di accordo sono quelli rilevati dalle telecamere per le aree interessate dalle riprese televisive.

Finalità dei sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Società sono finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori, nonché all'integrità del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società, per esigenze organizzative e di sicurezza e comunque ai sensi della Legge 300/1970.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto dei lavoratori, i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della Società o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività nell'area controllata dalle telecamere.

L'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di impianti audiovisivi.

Il presente accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,

nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità del personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970 e dal Regolamento 2016/679/UE.

L'azienda si impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle R.S.A. / R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali saranno fornite anticipatamente le relative planimetrie e il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo.

Le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali.

Telecamere

Gli impianti di videosorveglianza saranno composti dalle telecamere indicate nelle schede tecniche e nelle planimetrie, che saranno presenti nelle unità operative della Società. Le telecamere sono ad orientamento fisso o brandeggiabile e non sono posizionate né nelle sale ristoro riservate al personale, né negli spogliatoi e nei servizi igienici riservati al personale, né nelle sale riservate alle riunioni del personale.

Le parti concordano che per la manutenzione straordinaria e la modifica degli impianti dovrà essere data preventiva espressa comunicazione alle parti firmatarie degli accordi territoriali, a cui dovranno essere illustrate le motivazioni dell'intervento al fine di verificare la compatibilità rispetto l'accordo sottoscritto.

Caratteristiche del sistema

L'impianto di videosorveglianza è composto da tutte le telecamere ubicate, da tutte le telecamere suindicate, dai monitor e dal videoregistratore.

I sistemi di videosorveglianza sono programmati in modo che le immagini riprese in tempo reale cancellino quelle già registrate in tempo anteriore a quello previsto/stabilito, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati nell'arco delle 48 ore.

Scopo di tale sistema è la videosorveglianza del perimetro dell'edificio, dei relativi accessi e delle zone interne.

Il sistema è a circuito chiuso e le immagini vengono registrate sul videoregistratore, che presenta le seguenti caratteristiche tecniche: di tipo digitale, programmato con una registrazione di tipo continuo 24/ore-24/ore, tale registrazione è sovrapposta e auto-cancellante. Le immagini registrate sono disponibili per la visione al massimo per 48 ore prima di essere sovrascritte. Il fine settimana e nei giorni festivi le immagini registrate sono invece disponibili per la visione per il massimo delle ore necessarie per un'eventuale scarico prima di essere sovrascritte, fermi restanti i termini massimi previsti dalle norme di legge. La sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati precedenti. Il sistema di registrazione marca data/ora/minuti/secondi. La conservazione per periodi maggiori a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le indagini. L'accesso alla memoria ed alle immagini è consentito solo all'azienda che lo ha in manutenzione, indicata nell'accordo a

livello territoriale o di unità produttiva, tramite un suo tecnico specializzato in possesso di codice tecnico e/o password.

Ubicazione del videoregistratore

Il videoregistratore e il monitor sono collocati all'interno di un armadio posto a sua volta all'interno del locale tecnico non accessibile al personale non autorizzato.

L'accesso all'armadio è consentito alle sole persone indicate dall'azienda che ha in manutenzione il sistema (di seguito "fornitore") che avranno il possesso delle chiavi di accesso e/o password.

In ogni caso nessun altro dipendente delle Società avrà accesso al videoregistratore e/o alle immagini estrapolate dagli incaricati del fornitore.

Utilizzo delle immagini

In caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del fornitore tramite un tecnico specializzato, dandone tempestiva comunicazione alle RSA/RSU oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali, garantendo la non visione delle stesse sia da parte dell'azienda che da parte dei lavoratori e delle OO.SS. territoriali, e sarà cura del fornitore fornire la registrazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, con la tempestiva certificazione dell'avvenuta consegna all'autorità competente. L'utilizzo delle immagini rimane prerogativa delle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di atti criminosi che impongano l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse.

Le parti convengono che, qualora un lavoratore sia incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione disciplinare, salvo il caso di atti contro il patrimonio aziendale con conseguenti iniziative giudiziarie e formale denuncia. In tal caso anche l'azienda potrà ottenere copia della registrazione ai fini dell'attivazione delle iniziative giudiziarie e disciplinari previste dalla legge, e quale elemento probatorio.

Gli accessi alle immagini e all'armadio saranno debitamente inseriti in apposito protocollo che verrà messo in visione alla R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, alle OO.SS. territoriali, dietro richiesta.

In ogni caso è vietata la visione delle immagini in diretta da remoto da parte delle Società.

Rintracciabilità dei dati

Il Fornitore che avrà in gestione l'assistenza degli impianti, sarà tenuto ad ogni intervento manutentivo o nel momento in cui si scaricano i dati per le autorità di Pubblica Sicurezza (secondo le modalità concordate nel presente quadro) a rilasciare un rapporto di prestazione servizio che attesti:

- il nome del tecnico che ha operato e che è responsabile del sistema;

- le operazioni effettuate, con data e ora.

Viene altresì precisato che il Fornitore è dotato di sistemi/procedure idonee a garantire la tracciabilità delle attività compiute dal proprio personale che dovevano essere effettuate secondo tutte le pattuizioni concordate nel presente accordo.

Ogni eventuale cambiamento di tipologia, modello e posizione delle telecamere ed impianto dovrà essere oggetto di verifica con la R.S.A./R.S.U. oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali e controfirmato dalle stesse, che potranno verificare in qualunque momento il corretto utilizzo dell'impianto e prendere visione del rapporto di prestazione di servizio e protocollo.

Informativa

Ai sensi e per gli effetti previsti per legge dal Codice sulla Privacy la Società, mediante apposita modulistica/segnaletica nella quale va riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura: "area videosorvegliata", provvede ad informare ogni interessato che sta per accedere o che si trova in area videosorvegliata e a comunicare che le riprese e l'eventuale registrazione sono effettuate dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, specificando le finalità per le quali il trattamento dei dati in questione ha luogo.

Nelle aree interne tale informativa "minima" va integrata con almeno un avviso circostanziato che specifichi inoltre:

- le modalità del trattamento dei dati;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione degli stessi;
- i diritti riconosciuti ad ogni interessato dal Regolamento UE;
- le generalità del Titolare e del Responsabile del trattamento;

A tutti i lavoratori verrà data apposita informativa sui contenuti del presente Verbale di accordo, con modalità da concordare a livello territoriale.

Diritti dell'interessato

Alla persona fisica, alla persona giuridica, all'ente o all'associazione cui si riferiscono i dati personali sono garantiti tutti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 UE, con le modalità organizzative dallo stesso stabilite.

Livello Territoriale/Unità produttiva

L'installazione degli impianti di videosorveglianza sarà effettuata a seguito di apposito accordo (Bozza in allegato) con le RSA/RSU oppure, ove non presenti, con le OO.SS. territoriali, secondo le linee guida del presente Accordo Quadro. Fino all'avvenuta firma del sopraindicato Accordo

territoriale o a modifiche agli impianti esistenti restano validi i singoli Accordi già sottoscritti con le OOSS Territoriali firmatarie del presente Accordo Quadro.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Verbale di accordo si rinvia alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia: dal Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni e al Regolamento 2016/679 UE.

Il presente Accordo aziendale deve essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile e accessibile a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti.

Letto, confermato e sottoscritto per presa visione ed integrale accettazione:

Per la Società Casa sas di Polo E. & C.

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Milleuno Spa

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società A.O.G. SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Bingo Amico SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Invest Gaming SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Se.Di.L. SrL a Socio Unico

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Duemilauno Bingo SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Bingofidenza SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Europrint SrL a Socio Unico

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Flash SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Beach & Beach SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per la Società Bingo King SrL

Rag. Massimo Falcaro

Per l'OO.SS. FILCAMS CGIL

Sig. Luca De Zolt

Per l'OO.SS. FISASCAT CISL

Sig. Mirco Ceotto

Per l'OO.SS. UILTUCS UIL

Sig. Emilio Fargnoli

Roma, 06.12.2018

ALLEGATO

Bozza di Accordo a livello territoriale

Contenuti minimi

Addì in , presso l'unità locale di Via si sono incontrati

la Società rappresentata da

la R.S.A./R.S.U./Ie OO.SS. territoriali rappresentate da

premesso

che la Società e le OO.SS. Nazionali in data hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'installazione di impianti TVCC nei punti vendita di, demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali, dove dovranno essere predisposti accordi specifici per ogni unità sulla base dello schema di accordo concordato a livello nazionale

che l'accordo a livello di singole unità locali dovrà contenere la relativa indicazione della collocazione e del numero delle telecamere di videosorveglianza, dei monitor e del videoregistratore e sarà sottoposto alla firma delle R.S.A./R.S.U. oppure, ave non presenti, delle OO.SS. territoriali

che nell'unità locale di Via sono presenti R.S.A./R.S.U.- non sono presenti

convengono quanto segue

l'Accordo Quadro nazionale del è quivi integralmente richiamato;

l'impianto di videosorveglianza installato presso il punto vendita di Via prevede l'installazione di n° telecamere di cui n° interne e n° esterne, fisse e prive di zoom, per il controllo degli ambienti in cui è maggiore il rischio di azioni criminose. le telecamere si attivano soltanto qualora percepiscano un movimento e rimangono accese 24 ore su 24. Le telecamere sono collegate a n° ... monitor e a n° 1 videoregistratore;

Le zone interessate dalla videoregistrazione, il posizionamento delle telecamere ed il numero delle stesse e il posizionamento di monitor e videoregistratore sono indicati nella planimetria allegata;

Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza sono specificate nella relazione predisposta dal tecnico, allegata al presente accordo e comprensiva delle specifiche tecniche dei prodotti;

Il responsabile sicurezza dati è il Sig e il responsabile conservazione dati è il Sig;

In caso di atto criminoso, a seguito di formale denuncia, le immagini saranno scaricate dal videoregistratore da parte del Fornitore tramite un suo tecnico specializzato e consegnate alle Forze dell'Ordine, dandone tempestiva comunicazione alla R.S.A./R.S.U. oppure, ave non presenti, alle 00.55. territoriali. In caso di atti criminosi che impongono l'intervento immediato delle forze dell'ordine, le immagini potranno essere immediatamente visionate dalle stesse. In questi casi la Società darà comunicazione di tale fatto alla R.S.A./R.S.U. oppure, ave non presenti, alle 00.SS. territoriali.

Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro Nazionale del e a quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970, che qui trova piena applicazione.

Ogni rettifica del presente accordo è nulla, salva nuova intesa scritta tra le parti.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'azienda

R.S.A./R.S.U./OO.SS. TERRITORIALI